

TORNATA DEL 16 NOVEMBRE 1849

PRESIDENZA DEL BARONE MANNO, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Continuazione della discussione e approvazione del progetto di legge intorno alle giubilazioni e alle pensioni militari.*

La seduta è aperta alle ore 1 e 1/2.

Il processo verbale è letto ed approvato.

CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE LE GIUBILAZIONI E LE PENSIONI MILITARI.

PRESIDENTE. Non vi è altra cosa all'ordine del giorno che la continuazione, o per meglio dire, il compimento della legge di ieri.

FRANZINI. Avendo il Senato riconosciuto che i capitani che non sono ancora giunti ai 30 anni di servizio abbiano a

conservare i diritti acquistati e che siano ammessi al ritiro col grado di tenente, così crederei, essendovi la possibilità, che un maggiore o un ufficiale superiore qualunque non potesse arrivare ai 30 anni di servizio, che il diritto riservato ai capitani si intendesse riservato anche per qualunque ufficiale superiore che si trovasse in quella circostanza.

PRESIDENTE. Io prego il relatore della Commissione a voler dare gli schiarimenti richiesti dall'onorevole preopinante, e sull'intelligenza che vuol darsi all'articolo di legge di cui trattasi.

COLLA, relatore. Mi pare essere troppo chiaro, perchè si possa dargli un'interpretazione nel senso proposto dall'onorevole senatore Franzini.

Credo per altra parte che le leggi non possono prevedere certi casi soltanto estranei e quasi impossibili a verificarsi. Imperocchè l'uomo che è stato 25 anni nel grado di tenente o sottotenente è assai difficile che giunga al grado di maggiore senza essersi pervenuto vicino ai 30, perchè almeno deve impiegare 5 anni dal grado di tenente al grado di maggiore, e questi è assai facile che trascorrono. Quando correranno ancora, è molto difficile che l'uomo a quell'età sia assolutamente nella possibilità di prestare qualche servizio al Governo, imperocchè ogniqualvolta il maggiore che ha compiuto 25 anni di servizio in gradi subalterni non si trovasse più in caso di prestare un servizio attivo, potrà sempre collocarsi in un modo che possa aspettare il compimento dei 30 anni.

Questi casi, come dissi, mi pare che debbono essere lasciati a chi governa, e chi governa avrà un riguardo per colui che in 5 anni abbia potuto meritarsi di essere promosso dal grado di tenente a quello di maggiore, perchè questi avrà certamente tanto merito che valga a procacciargli presso il Governo il dovuto riguardo, sicchè si aspetti che compia i 30 anni di servizio, perchè, se si dovessero aggiungere disposizioni per tanti casi speciali appena prevedibili, mi pare che si farebbe della legge un volume, il quale resterebbe ancora incompleto.

DI PETTENGO, commissario regio. In massima io ravviso opportane le osservazioni del senatore Colla, ma però se poniamo mente all'anomalia degli avanzamenti che hanno avuto luogo in circostanze eccezionali, appunto come negli anni 1848 e 1849, credo che non sia male di provvedere a vari casi che si possono presentare.

Credo quindi che non si aumenterebbe per nulla il volume della legge, se alle parole: *tenente passato capitano*, si dicesse: *i militari che, conseguito il diritto alla giubilazione dopo 25 anni, nel limite di tempo dai 25 ai 30 anni, potranno aver diritto alla giubilazione che loro sarebbe spettata al limite dei 25 anni.*

COLLA, relatore. L'articolo essendo votato non può più discutersi.

PRESIDENTE. Volevo fare la stessa osservazione. Altronde io ho ragione di credere che l'intenzione dell'onorevole nostro collega non sia stata già di provocare una speciale misura legislativa a questo proposito, ma unicamente di ottenere una spiegazione, la quale, registrata negli atti del nostro Parlamento, faccia in ogni tempo visibile che l'intenzione del Ministero e della Camera è stata di comprendere in quel vantaggio non solamente i capitani, che si considerano come il termine di passaggio dalla carriera inferiore alla carriera superiore, ma qualunque altro militare che possa avervi ragione uguale.

Per conseguenza non credo che il Senato debba entrare in ulteriori discussioni.

DELLA TORRE. Si è preveduto qui semplicemente il caso del tenente che diviene capitano dopo i 25 anni; e che non può più percorrere quei cinque anni. Chi si ritirerà può essere che sia divenuto capitano molti anni prima. Questo è un caso che va preveduto.

ALFIERI. Se si ammette l'osservazione fatta dall'onorevole signor senatore Della Torre ne avverrebbe, che non vi fosse differenza tra il grado inferiore e il grado superiore; se il tenente è diventato capitano prima dei 25 anni compiuti non aveva potuto godere i vantaggi del grado superiore.

DE BONNAE. L'aggiunta che si è fatta alla legge solamente per quei tali che hanno passato un lungo tempo nella car-

riera fino ai 25 anni non potrebbe riguardare un capitano, perchè egli ha meglio progredito, essendo da capitano diventato maggiore. E con ciò ha fatto un passo di più, che l'ebbe meglio a vantaggiare.

PRESIDENTE. Tale era l'idea della Commissione e della Camera; perciò io non posso più lasciare che si discorra sopra una cosa che è già stata decisa, non risolvendosi in altro il fatto eccitamento se non che in una spiegazione, la quale è già ottenuta.

DE LA CHAMBERRE. Cette discussion me parait superflue, dès l'instant que nous avons admis en principe que le lieutenant qui, après 25 ans de service, est promu au grade de capitaine, conserve son droit à la pension de lieutenant; s'il est dans le cas de demander la retraite avant qu'il ait accompli sa trentième année de service, comment admettre qu'il perdrait ce droit, s'il devient major? Ne serait-ce pas le punir de s'être montré digne d'un avancement rapide?

PRESIDENTE. La discussione è aperta sull'articolo 28, sul quale la Camera ha deliberato di rimandarla alla Commissione, perchè facesse nuovi studi d'accordo cogli autori degli emendamenti.

La parola è al relatore della Commissione.

COLLA, relatore. La Commissione ha creduto che, per meglio chiarire la questione e per raggiungerne per più facile maniera lo scioglimento, fosse opportuno di dividere le varie condizioni in cui la condanna a pena infamante si può computare al militare. Al militare può essere computata la condanna a pena infamante in questi tre casi: 1° a chi, servendo, non abbia compiuto ancora i 25 anni di servizio richiesto per la pensione di ritiro; 2° a chi abbia compiuto veramente i 25 anni, eppure continuò a servire non avendo sperimentato questo diritto; 3° finalmente il caso in cui già abbia conseguito la pensione a cui gli dava diritto la sua anzianità. L'effetto della condanna ad una pena infamante è diverso sotto questi tre casi.

Nel primo caso il militare che è condannato a pena infamante non può nè perdere, nè aumentare alcun diritto a pensione; non lo può perdere perchè non ha ancora gli anni di servizio necessari per acquistarlo, nè si può perdere ciò che non si è mai acquistato; non lo può aumentare, perchè le leggi nostre si oppongono a che l'uomo condannato a pena infamante possa mai essere riammesso al servizio. L'agregato commissario che ha sostenuto con tanta fede, e ben meritata, la discussione di questa legge, ha detto ieri che nessuno il quale sia condannato a pena infamante può mai essere ammesso a servire nelle truppe del Re. Se alcun dubbio rimanesse, od almeno, non già sul caso che è per sé incontrastabile, ma sull'effetto che possa avere legalmente, contando che la parola che qui si dicono non fanno legge e non tolgono i diritti ad alcuno, io mi permetterò di osservare al Senato che nel Codice penale militare, agli articoli 149 e 152 è stabilito:

« La degradazione esclude per sempre dall'onore di servire nelle nostre truppe: il militare condannato alla morte da eseguirsi nei modi stabiliti dal Codice penale comune, o ai lavori forzati perpetui, o a tempo, od alla reclusione ordinaria, dovrà prima dell'esecuzione della sentenza essere degradato »

Egli è dunque stabilito che il militare che è condannato ad una pena infamante, mentre non è ancora compiuto il tempo necessario per conseguire od ottenere una pensione, non potrà mai più aumentare questo diritto; è fatto innegabile che la legge parla di questo caso. Rimangono gli altri due che possono meritare maggiori osservazioni.

Si tratta di un militare il quale aveva compiuto 25 anni di

servizio, ma non aveva ancora ottenuta la sua giubilazione, ed è condannato a pena infamante: sarà egli escluso dal far valere i suoi diritti alla pensione? Questi diritti alla pensione svaniranno intieramente?

La questione è assai più grave, e volendo procedere con qualche severità (dico con severità simile a quella che si è usata relativamente alla diserzione), mi parrebbe conveniente il dire che il militare che si trova in questo caso non abbia diritto alcuno ai servizi che aveva prestato prima della condanna alla pena infamante. Ma non sarei egualmente d'avviso che si possa dichiarare che quei servizi sono assolutamente perenti, perciocchè si contraddirebbe all'articolo 51, il quale dà alle famiglie una porzione della pensione alla quale avevano diritto all'epoca della morte del marito o del figlio. Ora mettiamo che un militare qualunque a 25 anni di servizio sia condannato, mettiamo, alla pena maggiore, anche alla morte col laccio (pena infamante): i servizi prestati da lui non potranno passare in favore della famiglia? Io credo di sì, e lo credo tanto più fermamente, che lo stesso Codice penale dichiara che l'infamia e gli effetti dell'infamia non colpiscono mai la famiglia. Rimane il terzo caso, ed è quello in cui il militare abbia già ottenuto la pensione. In questo caso il diritto era compiuto, ma fu già sperimentato; il militare non solo aveva diritto di domandare la pensione, ma era in possesso della pensione medesima.

In questo caso a me sembra che sia giustissima la proposizione del Ministero, per la quale il godimento della pensione rimane sospeso durante la pena, ma cessata la pena, egli riprende a goderne, e dopo di lui ne godono la sua vedova ed i figli. Premesse queste distinzioni, la Commissione ha preso ad esaminare l'emendamento che si era proposto nella tornata di ieri, ed ha creduto che, scritto come fu, non potrebbe ricevere alcuna applicazione.

Si era scritto che il diritto alla pensione si perde per condanna ad una pena infamante incorsa durante che il militare compie gli anni di servizio necessari per l'acquisto del diritto medesimo. Le ragioni che il militare il quale compie gli anni di servizio non ha ancora acquistato alcun diritto, il quale diritto non potrà mai acquistare perchè non potrà essere riammesso al servizio, rendono affatto inutili, o almeno mai applicabili le disposizioni dell'emendamento scritto come è.

Sarebbe quindi, a mio credere, possibile di rendere efficace la disposizione, quando si dicesse che il militare condannato a pena infamante non potrà mai far valere pel conseguimento di una pensione i servizi da lui prestati prima della condanna. In questo modo si avrebbe una disposizione che avrebbe una tal quale efficacia. Rimane però ancora, prima che dia lettura dell'emendamento in questo senso, rimane ancora che faccia un'osservazione riguardo alla denominazione di *pena infamante*.

La Commissione nella sua relazione ha detto che pene infamanti, secondo le nostre leggi, sono solamente la morte col laccio ed i lavori forzati a perpetuità. Un membro onorevolissimo del Senato, illustre magistrato, trova che vi sono altri casi di pene infamanti, come sono quelle de' lavori forzati a tempo: io credo però opportuno di osservare al Senato, che veramente vi è un articolo nel Codice penale che dichiara incorrersi nell'infamia anche per le condanne ai lavori forzati a tempo in certi casi determinati, ai quali casi è aggiunta anche l'esemplarità della berlina; ma appunto per questo mi pare dichiarato evidentemente che i lavori forzati a tempo non sono per sé stessi pena infamante. L'infamia viene dal fatto e non dalla pena; quindi era giusto ciò che si era detto dalla Commissione, ed è giusto ancora di ripetere

che qualora si adottassero le parole: *pena infamante*, queste non concernerebbero tutti i casi in cui un militare può essere condannato ai lavori forzati, e questi casi, che sono assai numerosi nel Codice penale comune, sono numerosissimi nel Codice penale militare, e tutti egualmente vanno soggetti alla degradazione, che è una specie di infamia, di infamia militare. Molti sono i casi nel Codice penale di queste pene di lavori forzati, parte de' quali vorrei sinceramente che non fossero soggetti a queste pene, quali sono quelle dell'insubordinazione e di altri delitti militari che provengono, piuttosto che da pravità d'animo, da vivacità di carattere, di sentimenti e di circostanze che spesso volte non sono infamanti; ma vi hanno anche de' casi in cui il delitto è assai grave, epperò merita anche infamia, come sarebbe, per esempio, colui che viola il segreto di una lettera, di un messaggio che è incaricato di portare da un generale ad un altro, da uno ad altro luogo, colui che manca alla consegna, che viola la consegna innanzi al nemico e mette a pericolo l'armata e lo Stato, e tanti altri casi che è inutile di enumerare, ma è certo che vi sono molti casi di condanna ai lavori forzati la quale non è compresa nelle pene infamanti. Io crederei perciò, che siccome il principio che ciò determina, è quello, che mai un uomo il quale è stato soggetto ai lavori forzati possa figurare nei ruoli dell'armata, neppure per una pensione, in questo caso, dico, crederei che si userebbero da noi assai meglio invece delle parole: *condanna a pena infamante*, le parole: *lavori forzati*. Date queste spiegazioni, sottometto al Senato l'articolo così proposto:

« Il militare che soffri condanna alla pena dei lavori forzati non è più ammesso a far valere pel conseguimento di una pensione i servizi militari da lui prestati prima della condanna.

« Il diritto alla pensione ed il godimento di essa è sospeso.

« 1° Per condanna a pena eccedente sei mesi di carcere durante il tempo della pena medesima;

« 2° Come nel progetto ministeriale. (Vedi sopra)

DE CARDENAS. Io proporrei che alle parole: *prima della condanna*, si sostituisse: *prima del delitto commesso*. Il delitto potrebbe essere commesso mentre uno era ancora militare e non essere scoperto che molti e molti anni dopo. Io non lascio ai legali il giudizio, questa è una semplice osservazione.

DELLA MARMORA ALBERTO. Io domanderei al signor relatore se, parlando di quelli che hanno subito la degradazione, fossero privi o conservassero il diritto alla pensione, perchè in quel caso mi pare che sarebbe un poco irregolare il concedere tale diritto a chi venne degradato, mentre lo si rifiutò l'altro giorno a quello che fu fatto prigioniero per facile, o per altra causa indipendente. Se quegli che ha subita la degradazione ha un vantaggio, questo vantaggio parmi non sia giustificato.

ALFONSI. Faccio osservare all'onorevole mio collega il senatore Della Marmora che qui non si tratta di favori per cui si possa stabilire un paragone. Il militare che ha avuta la disgrazia di cadere prigioniero non è privo de' suoi diritti alla pensione. Quello che non gli si concede è di contare la campagna per due anni, perchè non gli si tiene conto della campagna in cui venne fatto prigioniero. Qui si tratta invece del diritto di far contare gli anni che rimane in servizio per conseguire la pensione.

Dopo questi schiarimenti, aggiungerò che la dichiara della Commissione venne espressa assai meglio di quello che avesse potuto farlo il mio proprio concetto; io dunque vi aderisco.

In quanto all'osservazione del senatore De Cardenas, io opino che meriti qualche considerazione; solamente non mi sembrerebbe che potesse limitarsi a quel cenno di delitto (bisognerebbe dirlo tale), che ha dato luogo a condanna.

DE CARDENAS. Prima del crimine per cui è stato condannato.

COLLA, relatore. La condanna toglie qualunque diritto a pensione.

PRESIDENTE. Prego il commissario di trasmettermi l'emendamento.

La parola è al commissario del Governo.

DI PATTINAGO, commissario regio. È veramente eccessivo ardire il mio, quello cioè di entrare in discussione di cose legali, laddove hanno parlato onorevoli senatori così distinti per ogni modo, e particolarmente della scienza legale.

Io non parlerò che il linguaggio del soldato, quel linguaggio che consegue dal sentimento d'onore affatto speciale che dal soldato deve curare con somma gelosia. Il militare riguarda come infamante ogni fatto che tragga con sé la degradazione.

Osservo al Senato che all'articolo 149 del Codice penale militare è stabilita la massima che la degradazione esclude per sempre dall'onore di servire nelle regie truppe. Per la quale, a parer mio, si laccia d'infamia quel cittadino, il quale non è più ammesso a servire la patria, il cui braccio diviene inutile alla società. L'armata lo rigetta e la patria rifiuta il suo sangue.

Ponendo ora di confronto le pene del Codice penale comune con quelle del Codice civile, osservasi che nella vita civile sono considerate pene infamanti, siccome insegna l'onorevole signor senatore Colla, la morte col laccio, i lavori forzati a vita, non che i lavori forzati a tempo e la relegazione nei casi appunto notati ieri dal senatore Sora nell'articolo 24 del Codice penale comune, mentre che per l'articolo 152 del Codice penale militare viene stabilito che la morte nei modi ordinari, i lavori forzati a vita o a tempo, e la relegazione ordinaria traggono sempre con loro la degradazione. Una tale discrepanza fra i due Codici io credo debba ascrivere a difetto od errore occorso nella compilazione del Codice penale militare, dove non si sono ben precisate le pene infamanti, a definire le quali, nel caso di cui discorriamo, io fo qui appello a tutti gli onorevoli generali che seggono in questo Consesso, se nella milizia non si ritenga per infamante ogni fatto ed ogni pena che porti con sé la degradazione.

Tale è l'idea che io desidero di far condividere al Senato nel determinar l'emendamento, in proposito al quale mi permetterò pertanto di proporre il seguente sotto-emendamento. Alle parole: « il militare che soffrì condanna alla pena dei lavori forzati, non è più ammesso, » vorrei surrogare le seguenti: « il militare che soffrì condanna che trasse con sé la degradazione non è più ammesso a far valere i suoi diritti. » Io non credo di essere lasciato di eccessivo rigore. Il Governo, per la legge che si discute, riconosce i diritti dei militari, e stabilisce disposizioni benefiche a favore dell'armata, ma i benefici debbono essere fatti ai militari che non fallirono all'onore e non macchiarono l'onorevole assisa del difensore della patria.

COLLA, relatore. Non è mio divisamento di oppormi a questo sotto-emendamento, ma desidero che il Senato si penetri bene di ciò che si farebbe coll'adottarlo. Non si tratta ora di riammissione al servizio (cosa per cui convengo esservi necessità di tutto il rigore possibile, perocché chi è

stato degradato non deve più vestire la divisa militare); ma quando si tratta poi del necessario al vivere, del diritto acquistati prima, di una pensione da vivere per sé e la sua famiglia, credo che la cosa voglia essere esaminata molto maturamente. E credo inoltre che bisogna riflettere che lo stesso Codice penale è vero che ammette la degradazione tanto nel caso di lavori forzati, come in quello di reclusione, ecc., ma stabilisce che i lavori forzati formano un grado di pena superiore alle altre, quantunque importino egualmente la degradazione. Stabilisce, dico, questa distinzione, che per delitti più gravi mette la pena dei lavori forzati, per gli altri mette la pena minore anche soggetta alla degradazione, ma lascia sussistere questa differenza.

Ora, io dico, quando si tratta di riammettere al servizio, sono esclusi tutti quelli che furono degradati. Quando si tratta di un diritto a pensione, allora applichiamo con tutti i riguardi possibili, applichiamo con severità sì, ma con carità, e quando si tratta di un delitto meno grave, lasciamo che ognuno, scontata la pena imposta dalla legge, possa avere di che vivere.

DI PATTINAGO, commissario regio. Io insisto nella proposta del mio sotto-emendamento. Riconosco giustissime le osservazioni esposte dall'onorevole signor senatore Colla, ma io credo che appunto per i militari bisogna stabilire massime severe. Lo stabilire che ad un soldato, dopo essere stato degradato, la nazione vuol ancora riconoscerli certi diritti a pensione, penso non possa essere massima ammissibile coll'onore militare.

La carità che accennava l'onorevole senatore Colla sarà quella appunto che verrà a sollievo degli individui che la milizia rigetta, non che delle loro vedove e dei loro figli. Il nostro paese è ricco di istituzioni di beneficenza e di filantropia, e per altra parte il Governo stesso potrà venire a soccorso con sussidi; ma, siccome io credo fermamente che sarebbe fare torto a tutti coloro i quali sono annoverati fra i pensionati dell'esercito di contare fra essi un individuo il quale avesse subito una degradazione, io considero la disposizione che propongo qual necessario mezzo di ritegno per vie meglio stabilire la disciplina.

L'individuo, prima di mancare, avrà presente le dure conseguenze alle quali si espone.

BELLA MARMORA ALBERTO. Io non capisco tanta indulgenza oggi e tanta severità l'altro giorno. (Bisbiglio)

BELLA TORRE. Io appoggio la proposizione del signor commissario regio, perchè il militare che è stato degradato ha finito, non ha più nulla a fare coll'armata. Il Governo può, se vuole, soccorrerlo: questo in certi casi si potrà fare; ma una pensione che è stabilita sul bilancio dello Stato non può appartenere ad un uomo che è stato degradato. Io credo che questo è contro tutti i principii militari.

COLLA. Quantunque membro della Commissione, io confesso che abbraccio di tutto cuore la proposizione del commissario del Re. Io credo che, oltre le ragioni da lui addotte, militi ancora quella della maggior chiarezza che ciò sparge sulla legge.

CECCANO. Io appoggio anche la proposta del commissario del Re, ma ristrettivamente alla persona del militare il quale è stato soggetto a degradazione. Non vedo che trattandosi di persona che oggi acquista un diritto, nel quale diritto partecipi anche la vedova e partecipino i figli in certe condizioni previste dalla legge, non vedo, dico, che sia conveniente di privare di questo diritto la vedova ed i figli; in conseguenza appoggierei per questa parte sola la proposta della Commissione.

Nel resto, quanto alla menzione della pena infamante, lo sono dell'avviso del commissario.

DE LA CHARRIÈRE. Je veux combattre la proposition de l'honorable sénateur Cibrario. Il me semble qu'elle présente une espèce d'anomalie. En effet, on ne peut transférer un droit qu'on a perdu avant de l'avoir exercé.

CHIODO. Io proporrei (nel caso che il Senato non volesse accettare la proposizione della Commissione e la proposta del commissario regio) un sotto-emendamento che consisterebbe in questo, cioè: « che il nome di colui che ha meritato la degradazione sia cancellato dall'elenco dei pensionati militari, e che sia iscritto in un elenco a parte, affinché non si annoveri più fra coloro dei quali la patria riconosce i servizi e la condotta intemerata. » (Segni di disapprovazione)

DE LA CHARRIÈRE. On me fait observer que j'ai commis une erreur. M. le sénateur Cibrario a parlé des militaires dont la pension avait été liquidée.

Je proteste que je n'ai pas entendu parler de ceux-là.

DE SONNAZ. Je me permets d'ajouter que si je repousse autant qu'il est en moi que le militaire condamné à peine infamante conserve le droit à une pension militaire, je n'entends pas exclure sa famille innocente d'un droit qui lui est acquis, si ce militaire est coupable et condamné après avoir accompli les années prescrites pour valoir à sa veuve et à ses enfants le droit de jouir de la pension à son défaut.

COLLA, relatore. Io non ho difficoltà, anche nel mio avviso particolare, ad ammettere l'emendamento proposto dal commissario regio; confesso però che la coscienza mi ripugnerebbe ad accettarlo senza una formale dichiarazione, cioè che nella compilazione del Codice penale militare (al quale si dice pongasi ora studio) si torrà la pena dei lavori forzati per quel delitti che secd non portano infamia, perchè tali non sono di loro natura. Se si potesse aver fin d'ora una legge la quale dicesse che l'infamia, la degradazione colpisce soltanto colui che manca all'onestà, colui che ruba, colui che tradisce, ma che non colpisce colui che in un momento di vivacità può aver mancato al proprio dovere, e che a costui non si fa perdere tutta la sua carriera, il che gli porterebbe che non avesse un tozzo di pane, io sarei tranquillo, perchè vedrei, come dissi, colpita la malvagità, e non un atto involontario, come dissi, di vivacità. (Segni di approvazione)

Ma dappoichè si dice che il Ministero si adopera e lavora presentemente per la riforma del Codice penale militare, io, persuaso di queste parole che se non verranno meno, ho acconsentito alla proposizione del commissario.

DI PETTINENGO, commissario regio. Io non posso prendere alcun impegno intorno ai lavori del nuovo Codice penale militare, ma io credo benissimo che tutti coloro i quali saranno chiamati alla compilazione del medesimo avranno presenti i riflessi giustissimi dell'onorevole proponente, e delle conseguenze cui hanno dato luogo le disposizioni del vigente Codice; e posso per altra parte accettare il Senato che essi saranno tenuti in conto dal Ministero.

COLLA. Considero come un vero favore della sorte quello che ha eccitato questa discussione nella seduta d'oggi; imperocchè credo che mai deve essere confuso quello che ha mancato ai diritti della morale col quello che solo per vivacità di temperamento può aver commesso un delitto grave, ma che non intacca mai il principio dell'onore, in un paese sopra tutto dove esiste una legge, vero fondamento alla salute dello Stato, che obbliga tutti i cittadini a divenire soldati; questa legge è veramente desiderabile.

PRESIDENTE. Do lettura di un emendamento proposto dal senatore Cibrario, formulato nei termini seguenti:

« Il militare che ha incorso una pena per cui si sia fatto luogo a degradazione non è più ammesso a far valere pel conseguimento della pensione i servizi militari da lui prestati anteriormente.

« Saranno bensì ammessi a farli valere nei casi previsti dalla presente legge la moglie ed i figli di lui. »

Domando se è appoggiato.

(Il Senato non lo appoggia.)

Metto ora ai voti l'emendamento proposto dal Ministero, consentito dalla Commissione.

(È approvato.)

Propongo la votazione dell'intero articolo 56.

(È approvato.)

Con ciò è compiuta la votazione di tutti gli articoli della legge. Il Senato dee ora far passaggio alla dipamina della tabella di pensioni, a cui riferiscono molti articoli della legge.

DI PETTINENGO, commissario regio. Io propongo della tariffa, debbo osservare che in quella proposta dal Ministero si è accennato i guardarmi, senza notarne il diverso grado di cui possono essere frogiati. In questa categoria vi possono appunto essere degli uffiziali come dei sotto uffiziali; proporrei quindi di dire: *guardarmi non frogiati del grado di uffiziale*, per la ragione che quando essi sono uffiziali corrono la sorte degli altri uffiziali dello stato maggiore delle piazze, de' quali non è fatta special distinzione.

DE SONNAZ. Estendo uffiziali, sono computati nella categoria del loro grado.

CIBRARIO. Quest'aggiunta non mi pare necessaria.

DI PETTINENGO, commissario regio. Ho creduto di esporre quest'osservazione al Senato, appunto perchè abbiamo guardarmi di vario grado.

Propongo quest'aggiunta per evitare gli inconvenienti che potrebbero accadere.

DE SONNAZ. Mi pare che gli uffiziali debbano intendersi compresi nelle rispettive categorie.

DI PETTINENGO, commissario regio. Se il Senato non lo crede necessario...

PRESIDENTE. Quando si leggerà quel paragrafo si potranno fare le osservazioni relative. Pongo il Senato in avvertenza che leggerò l'esemplare della tabella proposta dalla Commissione, in cui non è accennata la distinzione d'anni di servizio e di anni di grado.

ALFIERI. Siccome vi ha una gradazione stabilita nell'ordine degli assegnamenti, bisognerebbe incominciare dall'ultima categoria che, per così dire, serve di base alle altre.

PRESIDENTE. Se il Senato non ha niente in contrario, comincerò a leggere dall'ultimo grado...

ALFIERI. Però, ove si cambiasse un articolo, bisognerebbe ritornare in addietro per metterlo in armonia.

PRESIDENTE. (Legge) « Soldato vivandiere, *minimum* lire 180, aumento per ogni anno di servizio o campagna lire 3, *maximum* lire 280. »

(È approvato.)

« Sotto caporale, vice-brigadiere, tamburo, tromba, *minimum* lire 200, aumento come sopra lire 7 50, *maximum* lire 350. »

(È approvato.)

« Caporale maggiore, brigadiere furiere, brigadiere maggiore, caporale furiere, caporale brigadiere, suonatore, trombettiere di cavalleria e d'artiglieria, sellato, morabò, armainolo, infermiere, maniscalco, *minimum* lire 220, aumento lire 9, *maximum* lire 400. »

(È approvato.)

« Furiere, sergente, maresciallo d'alloggio, capo operaio,

informiere maggiore, *minimum* lire 500, aumento lire 14, *maximum* lire 540.

(È approvato.)

Guardarme, maresciallo d'alloggio dei carabinieri reali, *minimum* lire 540, aumento lire 15, *maximum* lire 540.

Un senatore. Questi andrebbero col sottotenente e veterinario in secondo, in seguito all'adozione della proposta che si è rassegnata al Senato.

DI PETTENEGGIO, commissario regio. Il guardarme sarebbe solo nella categoria di 540 franchi.

COLLA, relatore. Sarebbe dunque il caso di traslocare il maresciallo d'alloggio, per cui la legge ha stabilito, quanto agli anni di servizio, la giubilazione di sottotenente.

PRESENTANTE. È inteso che è cancellato dalla tariffa il maresciallo d'alloggio.

GIURCO. Un articolo della legge stabilisce che i marescialli d'alloggio dei carabinieri reali avranno la pensione di sottotenenti quando avranno compiuto un certo numero d'anni di servizio nel detto grado.

La questione è dunque senza dubbio, ma quando il maresciallo d'alloggio non avrà compiuto questo numero d'anni di servizio non potrà essere giubilato, bisognerà che gli competerà la cifra come maresciallo d'alloggio che non ha ancora diritto alla pensione di sottotenente.

COLLA, relatore. Quando ha compiuto i sei anni di servizio ha la pensione di sottotenente, quando non ha compiuto gli anni di servizio ha la pensione del grado di maresciallo d'alloggio dei carabinieri reali.

DI PETTENEGGIO, commissario regio. Aggiungerò una sola osservazione a quanto ha detto l'onorevole senatore Colla. I casi nei quali il maresciallo d'alloggio ha diritto alla pensione di sottotenente sono prescritti nel corpo delle leggi, e nei casi in cui il medesimo non conti né i 6 anni di servizio per l'anzianità, né 3 anni in caso di ferita, è detto che avrà ragione alla pensione del grado immediatamente inferiore.

Essendo inoltre stabilito: « Si intenderà pensione di grado superiore o inferiore, secondo l'ordine della classificazione nella stessa legge » si inferisce che il maresciallo d'alloggio che non ha diritto a giubilazione di sottotenente avrà quella immediatamente inferiore per classificazione, quale è stabilita per i guardarmi.

Aggiungo che i marescialli d'alloggio, essendo tenuti da più dei guardarmi, contemplando in tabella di confronto i marescialli d'alloggio ed i guardarmi si potrebbe dar luogo a certe suscettibilità che è meglio evitare.

PRESENTANTE. Reale adunque inteso che non figurerà nella tabella la categoria dei marescialli d'alloggio dei carabinieri.

Guardarme, *minimum* lire 540, aumento 15, *maximum* lire 540.

(È approvato.)

Sottotenente, veterinario in secondo, *minimum* lire 720, aumento 22,50, *maximum* lire 1170.

(È approvato.)

I luogotenenti e veterinari in primo avranno 900 lire di *minimum*, 25 lire di vigesimo, e 1400 lire di *maximum*.

DE SONNAZ. Mi pare che i chirurghi maggiori in secondo vi dovrebbero esser messi dopo (Interruzione).

Non sono accennati i chirurghi maggiori perché.

PRESENTANTE. Si vota per i luogotenenti e veterinari.

(È approvato.)

COLLA, relatore. Un momento fa, quando parlavo, mi sono dimenticato di dare una spiegazione sui luogotenenti ed

alcuni altri, giacché si era detto che sembrava ingiusto un aumento uguale, e la Commissione aveva fatto un'osservazione a questo riguardo; ora ho detto che nel sistema generale di tutta la tariffa l'aumento è progressivo secondo il progredire dei gradi. Vi sono però tre casi in cui si è messo lo stesso aumento, ed è di: il colonnello luogotenente generale d'armata che è di 1400 lire d'aumento come pel generale d'armata, del tenente colonnello che ha lo stesso aumento del colonnello, così pure del tenente che ha lo stesso aumento del capitano.

La Commissione aveva osservato questo inconveniente, al quale si potrebbe anche rimediare e non farebbe gran effetto, ma essa però lo ha sempre giudicato difetto. In questa tariffa che è progressiva si potrebbe introdurre qualche facilità, aggiungendo qualche lira al *minimum*, la differenza del *maximum*, secondo minore, sarebbe uguale al minore l'aumento: per esempio, dove si tratta del luogotenente, invece di dire 1900 lire, si dire 920; si avrà una lira di più dall'aumento, che farà 920 lire invece di lire 900.

DI PETTENEGGIO, commissario regio. Il Ministero non ha alcuna difficoltà ed accetta.

PRESENTANTE. Chiedo al Senato se vuol ammettere quest'aumento di lire 20, che porterebbe una diversa numerazione nelle due colonne.

(È approvato.)

DI COLLEONE LEGGI. Se l'aumento deve essere di ventesimi, non può dirsi 920 per *minimum*, senza che l'aumento sia di 20 invece di 24.

Un senatore. 420 lire d'aumento che si fanno al *minimum* devono diminuirsi per ventesimi.

DI COLLEONE LEGGI. Faccio osservare che l'aumento che è portato nella seconda colonna è sempre di ventesimi della differenza.

PRESENTANTE. Posto che sia ammessa questa osservazione, bisognerebbe specificare il testo della colonna ed aggiungere l'aumento di un ventesimo per la differenza per ogni anno di servizio di campagna.

COLLA, relatore. Io proporrei al Senato di mettere: aumento per ogni anno di servizio, senza dire di un ventesimo, perché è dichiarato nella legge che questo ventesimo è la differenza fra il *minimum* ed il *maximum*; l'aver messo questo ventesimo mi ha fatto nascere questo dubbio.

PRESENTANTE. Siccome questa tariffa è stata esaminata a ritroso, l'ultima discussione cadrà appunto sul titolo; quando perciò si parli del titolo, allora potrà mutarsi anche quella parola.

Capitano, *minimum* lire 1500, aumento 25, *maximum* lire 1900.

(È approvato.)

Maggiore, lire 1800 di *minimum*, lire 55 di aumento, *maximum* lire 2500.

(È approvato.)

Luogotenente colonnello, lire 2160 di *minimum*, 22 di aumento, *maximum* lire 3000.

(È approvato.)

Colonnello, lire 2700 di *minimum*, aumento lire 28, *maximum* lire 3600.

(È approvato.)

Maggiore generale, lire 3300 di *minimum*, aumento 60, *maximum* lire 4500.

(È approvato.)

Luogotenente generale, lire 4200 di *minimum*, aumento 90, *maximum* lire 6000.

(È approvato.)

« Generale d'armata, *minimum* lire 6000, aumento 1000, *maximum* 8000. »

(È approvato.)

« Siccome si tratta di una legge la quale fu soggetta a molte modificazioni e cambiamenti pel corso di varie tornate, è conveniente perciò che prima di aprire lo squittinio segreto lo sottoponga al Senato la lettura della legge quale viene a risultare dalle introdotte mutazioni.

La lettura si fa ancora perchè, ove mai fosse occorsa qualche inesattezza nel nuovo testo della legge, vi si possa rimediare a tempo prima di votarla.

SUMMARIO, segretario. Darò lettura della legge.

« **TITOLO I. Diritto ALLA GIUBILAZIONE.** — Art. 1. I militari dell'armata di terra hanno diritto alla giubilazione:

« 1° Per anzianità di servizio;

« 2° Per infermità o ferite incontrate per ragione di servizio.

« Art. 2. Hanno diritto alla giubilazione per anzianità di servizio:

« Gli ufficiali generali, gli ufficiali superiori ed i capitani, dopo trent'anni di servizio effettivo.

« I luogotenenti ed i sottotenenti, i bass'ufficiali ed i soldati, dopo venticinque anni di servizio pure effettivo.

« E dopo vent'anni di effettivo esercizio delle loro funzioni i cappellani e gli ufficiali sanitari dell'esercito, gli impiegati civili, i professori ed i maestri dell'accademia militare.

« Art. 3. Hanno diritto alla giubilazione per ferite od infermità incontrate per ragione di servizio i militari feriti in guerra od in servizio comandato, od affetti da infermità provenienti da fatiche, eventi o pericoli del servizio, quando tali infermità li rendano inabili a continuare in corso od a riassumerlo più tardi.

« Art. 4. I militari andranno sui loro stipendi soggetti ad una ritenzione che sarà determinata da una legge speciale.

« **TITOLO II. TARIFFA DELLE PENSIONI.** — SEZIONE I. Pensioni per anzianità di servizio. — Art. 5. I militari giubilati per anzianità di servizio hanno ragione al *minimum* della pensione assegnata al loro grado dalla tabella annessa a questa legge, ed inoltre, per ogni anno di servizio eccedente il periodo rispettivamente determinato dall'articolo 3, all'aumento annuo indicato dalla tabella medesima sino al conseguimento del *maximum*.

« Art. 6. Gli ufficiali che non contino ancora gli anni di servizio richiesti dall'articolo 2, ma che ne contino oltre a dieci, e constino inabili a continuare nel servizio medesimo per infermità non contemplate all'articolo 3, avranno ragione alla pensione determinata dall'articolo precedente, diminuita rispettivamente di tanti trentesimi, venticinquesimi o ventesimi, quanti sono gli anni che loro mancano a compiere il tempo di servizio richiesto dal detto articolo 2.

« **SEZIONE II. Pensioni per ferite od infermità contratte per ragione di servizio.** — Art. 7. I militari giubilati per ferite od infermità contemplate all'articolo 3, e che hanno raggiunto il numero d'anni richiesto per la pensione d'anzianità, hanno ragione a detta pensione.

« Quelli di detti militari che non hanno ancora raggiunto il suindicato numero di anni hanno ragione al *minimum* della pensione.

« Art. 8. La perdita intera della vista e l'amputazione o la perdita assoluta dell'uso delle mani o dei piedi, ovvero di due di questi membri, qualora provengano dalle cause indicate all'articolo 3, danno diritto al *maximum* della pensione ed inoltre all'aumento di una metà.

« Le infermità o ferite provenienti dalle dette cause, se

danno luogo all'amputazione od alla perdita assoluta dell'uso di un solo di detti membri, o sono riconosciuti equivalenti, secondo le norme che verranno date con decreto reale richiesto dall'articolo 40 della presente legge, danno diritto:

« 1° Al *minimum* della pensione, qualunque sia la durata dei servizi del militare;

« 2° Ad un aumento eguale a quello fissato dalla tabella per ciascun anno del servizio da lui prestato.

« **SEZIONE III. Disposizioni comuni alle sezioni precedenti.**

— Art. 9. La pensione di ritiro non può mai superare la paga di effettività che spetterebbe al militare al momento della sua giubilazione, eccettuato il caso previsto al primo alinea dell'articolo 8.

« Per l'effetto del presente articolo sono considerati far parte della paga gli assegnamenti in natura stabiliti dai regolamenti per i bass'ufficiali e soldati.

« **TITOLO III. DEL GRADO E DEL SERVIZIO CONSIDERATO COME NORMA NELLO STABILIRE LE PENSIONI DI DIRITTO.** — SEZIONE I. Del grado. — Art. 10. Nell'assegnamento della pensione si ha per norma il grado ond'è effettivamente rivestito il militare nell'arma a cui appartiene al momento della sua giubilazione.

« Il diritto alla giubilazione degli ufficiali di sanità, dei cappellani, degli impiegati civili, professori e maestri dell'accademia militare è ragguagliato ai gradi cui sono rispettivamente assimilati.

« Se però il militare non conta ancora due anni compiuti di grado, e domandi di essere giubilato per anzianità od infermità indipendenti dal servizio, avrà ragione solo alla pensione del grado rispettivamente inferiore.

« Art. 11. I militari di ogni grado del corpo dei carabinieri reali, dello stato maggiore generale, dei corpi reali d'artiglieria e del genio, hanno ragione alla pensione assegnata al grado immediatamente superiore, purchè contino due anni di servizio nel grado loro in uno di tali armi.

« Se però non contano due anni compiuti di grado e domandino di essere giubilati, avranno ragione solo alla pensione del loro grado effettivo.

« I marescialli d'alloggio dei carabinieri reali giubilati per anzianità di servizio dopo sei anni di grado ovvero per ferite od infermità incontrate per ragione di servizio, quando contino due anni di grado, avranno ragione alla pensione del grado di sottotenente. Negli altri casi avranno ragione alla pensione del grado immediatamente inferiore.

« Art. 12. Hanno ragione alla pensione di giubilazione del grado superiore a quello di cui sono investiti i colonnelli che abbiano esercitato per otto anni consecutivi sempre col medesimo grado di colonnello il comando di un corpo o reggimento.

« Gli altri ufficiali ed i bass'ufficiali e caporali, se avranno compiuto dodici anni di servizio attivo nello stesso grado, avranno diritto all'aumento di un quinto della pensione loro spettante.

« Art. 13. È computato negli anni di grado il tempo corso nel grado effettivo ed in servizio effettivo qualunque egli sia; non è computato però il tempo contemplato all'articolo 16 o scorse in congedo illimitato.

« Il tempo corso in aspettativa è computato secondo le norme indicate all'articolo 19.

« Art. 14. Nell'applicazione della presente legge sarà considerato come grado rispettivamente superiore od inferiore quello cui giusta l'annessa tabella viene assegnata una pensione maggiore o minore.

« **SEZIONE II. Del servizio.** — Art. 15. Il servizio utile al conseguimento della pensione si computa dal giorno della

prima ammissione al servizio militare per via di regolare arrolamento o nomina.

« Art. 16. Non è computato nel servizio :

« 1° Il tempo trascorso dal giorno in cui l'individuo cessa dal servizio militare fino al giorno della sua riammissione ;

« 2° Il servizio prestato anteriormente alla diserzione ;

« 3° Il tempo di pena ed il tempo passato in aspettazione di giudizio seguito da condanna, sia per fatto di diserzione, sia per altre cause ;

« 4° Il servizio di punizione prestato nelle compagnie di rigore del battaglione cacciatori franchi.

« Art. 17. Il servizio prestato in altre armate anteriormente alla promulgazione della presente legge sarà ragguagliato al servizio prestato nell'esercito nazionale. Ma non ne sarà tenuto verun conto qualora sia prestato posteriormente a questa legge da nazionali non autorizzati.

« Art. 18. È computato pel conseguimento della pensione militare il servizio prestato nelle carriere civili.

« Il militare giubilato che quindi intraprende una carriera civile può, rinunciando alla sua pensione, conservare il diritto a che i servizi militari anteriori gli vengano computati per la pensione civile.

« I militari ammessi alla giubilazione mentre adempiono a funzioni civili e che hanno prestati servizi civili per oltre un decennio sono ammessi a far valere i loro diritti alla pensione civile dovuta alla carica di cui adempiano le funzioni invece della pensione militare.

« D'altra parte agli impiegati civili addetti al Ministero od all'amministrazione della guerra sono estese le disposizioni dell'articolo 23 della presente legge.

« Art. 19. Il tempo scorso in aspettativa dagli ufficiali collocati in questa categoria in virtù del decreto del 23 luglio 1849 sarà computato nel modo determinato dal decreto medesimo.

« Quanto agli ufficiali collocati in aspettativa anteriormente al detto decreto ed a quelli riformati giusta le norme attualmente in vigore il loro servizio sarà computato nel modo prescritto dal regolamento del 31 dicembre 1815.

« Art. 20. Il servizio provinciale, scorso effettivamente sotto le armi, è ragguagliato al servizio d'ordinanza ; quello scorso in congedo illimitato è contato per intero nel computo degli anni necessari per aver diritto a giubilazione, ma non è valutato che per un terzo nel determinare la somma da assegnarsi a titolo di pensione.

« Art. 21. Qualunque servizio effettivo si computa per intero fino al compimento degli anni richiesti pel conseguimento del *minimum* della pensione ; ma pel tempo eccedente, il servizio nello stato maggiore delle piazze non classificate fra le piazze forti, fortezze e forti, nel battaglione veterani, e nei veterani dell'artiglieria e del genio, è computato solo per metà.

« Il servizio prestato come ufficiale in soprannumero nel battaglione veterani, o prestato comunque nei battaglioni invalidi di terraferma o di Sardegna, non è computato.

« Il servizio però degli ufficiali e bassi ufficiali addetti all'accademia od al collegio militare, tuttochè appartenenti comunque agli anzidetti corpi, è computato per intero.

« Quanto ai commissari di leva essi hanno ragione, quando cessino da tali funzioni, a che il servizio prestato in detta qualità, ove non sia loro applicato il primo alinea del presente articolo, sia per metà computato in aumento alla pensione che loro spetta.

« Art. 22. Quanto agli ufficiali del battaglione cacciatori franchi, ai marescialli d'alloggio, brigadieri e carabinieri

nei carabinieri reali, ai bass'ufficiali, brigadieri e cavalleggeri nei cavalleggeri di Sardegna, finchè questo corpo attende alle incombenze che attualmente gli sono affidate, i quali avranno scorso il tempo di servizio fissato dall'articolo secondo della presente legge pel conseguimento del *minimum* della pensione, sarà loro computato in più un quinto del tempo di servizio per essi effettivamente prestato in dette armi e qualità.

« Art. 23. Le campagne sono computate in aggiunta alla durata del servizio.

« Si considera servizio prestato in campagna quello delle truppe che, dopo aver ricevuto l'ordine di formarsi sul piede di guerra, sono state riunite per agire contro il nemico ed in corpo d'esercito che occupi un paese estero, od a bordo in tempo di guerra marittima.

« Qualsiasi la durata della campagna, essa è calcolata per un anno intero ; ma nel periodo di dodici mesi non può computarsi più che una campagna, salvo per decreto reale si dichiara che in quel periodo di tempo hanno avuto luogo due campagne.

« Ai prigionieri di guerra il tempo della cattività è computato come servizio effettivo ; ma qualunque ne sia la durata essi non hanno diritto ad aumento che per la sola campagna in cui rimasero prigionieri.

« Agli ufficiali dello stato maggiore delle piazze è pur calcolato come campagna il tempo durante il quale alcuna piazza da essi presidiata sarà sottoposta a blocco od assedio, o si troverà nella zona delle operazioni di guerra, e presidiata da truppe trattate sul piede di guerra.

« Il servizio militare a bordo in tempo di pace o sulla costa in tempo di guerra marittima è computato coll'aumento dalla metà della sua durata effettiva.

« SEZIONE III. Disposizioni comuni alle due sezioni precedenti. — Art. 24. Il tempo eccedente gli anni intieri di servizio o di grado è computato per anno intero quando oltrepassa la durata di mesi sei ; altrimenti non è valutato.

« Art. 25. Sono eccettuati dai vantaggi assegnati dagli articoli 11 e 22 ai corpi speciali i veterinari, maniscalchi, capi operai ed operai, il tamburo maggiore, tromba maggiore, capo-musica, caporali-tamburo, i tamburini e trombettieri di qualsiasi arma, ed i vivandieri.

« TITOLO IV. PENSIONI DELLE VEDOVE E DELLE FAMIGLIE DEI MILITARI. — SEZIONE I. Vedove e famiglie di militari morti per ragioni di servizio. — Art. 26. Le vedove dei militari morti in battaglia od in servizio comandato hanno diritto ad una pensione annua eguale alla metà del *maximum* del grado del marito, qualunque sia la durata dei servizi di lui.

« Lo stesso diritto è dato alle vedove dei militari morti in seguito a ferite riportate in battaglia od in servizio, ovvero per effetto d'accidenti della guerra o delle malattie contagiose od endemiche, alle cui influenze siansi dovuti assoggettare in conseguenza del loro servizio, purchè il matrimonio sia anteriore all'epoca delle riportate ferite o malattie.

« Art. 27. I figli e le figlie nubili minorenni dei militari suicidati, qualora siano altresì privi di madre, o venga essa a mancare dopo la morte del marito, avranno ragione ad un sussidio equivalente alla detta pensione.

« La pensione dei figli giunti a maggiore età e delle figlie maritate andrà a beneficio dei fratelli e sorelle nubili, tuttavia minorenni.

« Art. 28. I figli dei militari suddetti avranno pure un titolo di preferenza ai posti gratuiti che si facessero vacanti negli istituti militari di educazione dello Stato, compresi il ritiro per le figlie dei militari, con che adempiano alle condi-

zioni prescritte dai regolamenti per l'ammissione nei medesimi.

« Durante però il soggiorno loro in detti stabilimenti egli cesseranno di godere di quel sussidio o porzione di sussidio che potesse personalmente loro spettare a tenore degli articoli precedenti. La detta porzione di sussidio andrà in accrescimento di quella onde godono i loro fratelli o sorelle secondo le norme anzi indicate.

« Art. 29. I figli dei militari menzionati all'articolo 25 avranno ancora un titolo di preferenza ai posti gratuiti a carico del bilancio della guerra, che saranno istituiti nei collegi convitti nazionali e negli istituti agrari, forestali, veterinari e di arti e mestieri.

« Essi parimenti andranno esenti da ogni diritto di minerale od altro che potesse essere imposto a favore dello Stato a coloro che frequentano le scuole elementari e tecniche; e godranno dello stesso beneficio nelle scuole secondarie, se vi daranno prova d'idoneità.

« Art. 30. L'ammissione ai posti gratuiti indicati agli articoli 28 e 29 avrà luogo per decisione del Ministero di guerra e marina dietro le norme che il Governo prescriverà con decreto reale.

« Art. 31. Se un militare figlio ed unico sostegno di un cieco o di un quinquagenario, o di padre o madre vedova, venisse a morte per le cagioni indicate all'articolo 26 della presente legge, i genitori avranno ragione alla pensione stessa che è assegnata alle vedove, semprechè il militare non abbia lasciato vedova o figli.

« Se il militare morto per le cagioni suindicate fosse fratello ed unico sostegno di orfani e sorelle minorenni, avranno questi ragione al trattamento fissato dagli articoli 27, 28 e 29 pei figli orfani di militari.

« SEZIONE II. *Vedove e figli di militari morti per cause indipendenti dal servizio.* — Art. 32. Le vedove dei militari morti o mentre godevano della pensione di ritiro o comunque vi avevano diritto, e non contemplate all'articolo 26 della presente legge, avranno ragione al quarto della pensione che compete al marito all'epoca in cui cessò dal servizio effettivo, o di aspettativa, purchè il matrimonio sia anteriore di due anni a detta epoca, o sia nata prole del matrimonio contratto prima dell'epoca stessa.

« Le vedove dei militari riformati dopo 25 anni di servizio avranno ragione al quarto dell'assegnamento di riforma concesso al marito alla stessa condizione che è indicata nell'alinea precedente.

« Art. 33. I figli dei militari contemplati nel precedente articolo, i quali fossero o rimanessero privi eziandio della madre, avranno ragione ad un sussidio equivalente alla pensione sovra stabilita fino all'epoca e nei modi indicati all'articolo 27.

« SEZIONE III. *Disposizioni comuni alle sezioni precedenti.* — Art. 34. La vedova non ha diritto a pensione se il di lei matrimonio, contratto mentre il marito si trovava in servizio effettivo od in aspettativa, non fu autorizzato nel modo allora prescritto dai regolamenti militari.

« Art. 35. Nel caso di separazione di corpo definitivamente

pronunciata contro la moglie, essa non ha ragione, diventando vedova, ad alcuna pensione.

« Similmente la vedova o moglie o madre che passa ad altre nozze perde ogni ragione alla pensione di cui è provveduta.

« Nell'uno e nell'altro dei detti casi, i figli, se ve ne sono, godranno del trattamento stabilito all'articolo 33.

« Art. 36. La pensione cumulativa delle vedove, degli orfani o congiunti dei militari contemplati nel presente titolo, non potrà mai essere minore di lire cento.

« Art. 37. Il Governo stabilirà con apposito decreto reale la misura e le norme secondo le quali la pensione dovrà andar divisa tra la vedova ed i figliuoli, nel caso che questi, o per essere prole di una prima moglie, o per altra cagione, non abilitassero con lei.

« TITOLO V. DISPOSIZIONI GENERALI. — Art. 38. Il militare che soffri condanna che trasse con sé la degradazione non è più ammesso a far valere i suoi diritti.

« Il diritto della pensione ed il godimento di essa è sospeso:

« 1° Per circostanze che importano la perdita della qualità di cittadino, finchè l'individuo rimane privo di tale qualità;

« 2° Per la residenza fuori del regno senza l'autorizzazione del Re.

« Art. 39. Le pensioni militari sono vitalizie; sono considerate come debito dello Stato; nè esse, nè gli arretrati di esse possono cedere o sequestrarsi, eccettuato il caso di debito verso lo Stato, e quelli previsti dagli articoli 116 e 118 del Codice civile. Nel primo di questi casi la ritenzione non può eccedere il quinto, e negli altri il terzo dell'ammontare della pensione.

« Art. 40. Il Governo determinerà con decreto reale le forme ed il modo con cui debbono accertarsi le cause, la natura e gli effetti delle infermità e gli altri titoli che danno diritto a pensioni militari. Le forme, il modo di procedere alla loro liquidazione e di provvedere sui richiami che i pensionati potranno fare contro la liquidazione medesima, saranno stabiliti per legge speciale; e finchè non sarà sancita detta legge, si provvederà per decreto reale.

« Art. 41. Ai militari attualmente in servizio si applicano nel computo del servizio prestato anteriormente alla promulgazione della presente legge le norme di essa o della legislazione anteriore, secondochè il risultato riesca loro più favorevole.

« Art. 42. Il capitano, promosso a questo grado dopo venticinque anni di servizio, conserva il diritto alla pensione da tenente sino a che abbia acquistata l'anzianità richiesta per essere pensionato come capitano.

« Art. 43. I militari giubilati per ferite od infermità contratte in servizio nelle campagne dell'ultima guerra, le vedove ed i figli di militari che fossero morti nella guerra medesima o per conseguenza immediata di essa, potranno godere delle disposizioni della legge presente, purchè cessino gli assegnamenti dei quali si trovassero già provvisti allo stesso titolo in virtù di anteriori provvedimenti del Governo.

« Tale disposizione avrà effetto a far tempo dal 1° gennaio 1850. »

*Tabella delle pensioni di ritiro per militari
d'ogni grado.*

	MINIMUM	AUMENTO PER OGNI ANNO DI SERVIZIO O CAMPAGNA	MAXIMUM
Generale d'armata	6,000	100 »	8,000
Luogotenente generale	4,200	90 »	6,000
Maggior generale	5,500	60 »	4,800
Colonnello	2,700	45 »	5,600
Luogotenente colonnello	2,160	42 »	5,000
Maggiore	1,800	35 »	2,500
Capitano	1,400	25 »	1,900
Luogotenente — Veterinario in primo	920	25 »	1,400
Sottotenente — Veterinario in secondo	720	22 50	1,170
Guardarme — Maresciallo d'alloggio dei carabinieri reali	840	15 »	840
Furiere maggiore — Sotto aiu- tante di contabilità — Tam- buro maggiore — Tromba maggiore — Capo musica	560	14 50	650
Furiere — Sergente — Mare- sciallo d'alloggio — Capo ope- raio — Infermiere maggiore	300	11 »	520

Caporale maggiore — Brigadiere
maggiore — Caporale furiere
— Brigadiere furiere — Capo-
rale — Brigadiere — Suona-
tore — Trombettiere di caval-
leria e d'artiglieria — Sellaio
— Morsaio — Armaiuolo —
Infermiere — Maniscalco
Sotto-caporale — Vice-briga-
diere — Tamburo — Tromba
Soldato — Vivandiere

MINIMUM	AUMENTO PER OGNI ANNO DI SERVIZIO O CAMPAGNA	MAXIMUM
220	9 »	400
200	7 50	350
180	5 »	280

Prima di pubblicare il risultato della votazione, devo rammentare ai senatori che sono invitati a recarsi nella sala delle conferenze.

Risultato della votazione:

Votanti 45
Voti favorevoli 35
Voti contrari 8

(Il Senato approva.)

La seduta è sciolta alle 5 e 1/2.